REGOLAMENTO (CEE) N. 1998/87 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 1987

recante alcune deroghe, per la campagna 1987/1988, al regolamento (CEE) n. 3587/86 che fissa i coefficienti di adattamento da applicare ai prezzi di acquisto nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1926/87 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3587/86 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1997/87 (4), fissa i coefficienti di adattamento da applicare ai prezzi di acquisto dei prodotti che presentano caratteristiche commerciali diverse da quelle del prodotto preso in considerazione ai fini della fissazione del prezzo di base ; che emerge la necessità di prevedere l'applicazione graduale di alcuni coefficienti nuovi relativi ai pomodori, alle pesche, alle pere, alle mele e alle arance, nonché di prevedere delle deroghe, per la campagna 1987/1988, ai coefficienti stabiliti dal citato regolamento ;

considerando che i prezzi di base e di acquisto di taluni dei prodotti in esame si applicano a decorrere dal 1° giugno ; che è pertanto necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Artiçolo 1

Per la campagna 1987/1988 al regolamento (CEE) n. 3587/86 sono apportate le deroghe figuranti nell'allegato del presente regolamento relative ai coefficienti fissati nei suoi allegati II, IV, VII, IX e XI.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° giugno 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 183 del 3. 7. 1987.
(3) GU n. L 334 del 27. 11. 1986, pag. 1.
(4) Vedi pag. 29 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

1. ALLEGATO II :

POMODORI

Coefficienti di adattamento

a) *tipo :*	
Varietà :	
— allungate :	
— San Marzano	1,00
— altre	0,85
b) *categoria di qualità :*	
— II	0,75
c) *calibro :*	
1. varietà tonde e costolute :	
— 67 mm e oltre	0,85
— da 35 mm inclusi a 47 mm esclusi	0,775
— mescolanza di calibri	0,775
2. varietà allungate :	
— 30 mm inclusi a 40 mm esclusi	0,775
— mescolanza di calibri	0,775

2. ALLEGATO IV :

PESCHE

Coefficienti di adattamento

c) *calibro :*	
— da 51 mm inclusi a 61 mm esclusi	0,90

3. ALLEGATO VII :

PERE

Coefficienti di adattamento

a) *varietà :*	
— Passa crassana	0,85
b) *categoria di qualità :*	
— II	0,675
c) *calibro :*	
1. varietà di pere da tavola a frutto grosso :	
— meno di 70 mm	0,775
— mescolanza di calibri	0,775
2. altre varietà di pere da tavola :	
— meno di 60 mm	0,725
— mescolanza di calibri	0,725

4. ALLEGATO IX :

MELE

Coefficienti di adattamento

b) *categoria di qualità :*	
— II	0,675
c) *calibro :*	
1. varietà di mele da tavola a frutto grosso :	
— meno di 70 mm	0,675
— mescolanza di calibri	0,675
2. altre varietà di mele da tavola :	
— meno di 65 mm	0,625
— mescolanza di calibri	0,625

5. ALLEGATO XI :

ARANCE

Coefficienti di adattamento

c) *calibro :*

— più di 88 mm/80mm/76 mm	0,875
— meno di 73 mm/67 mm/60 mm (con un minimo di 53 mm)	0,875
— mescolanza di calibri	0,875